Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio affari generali ed attività di indirizzo politico-amministrativo
Servizio per le attività di indirizzo, per il monitoraggio e per gli interventi speciali

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0006567 P-4.8.1.9.2
del 26/03/2013
7719047

Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca
Gabinetto del Ministro
Viale Trastevere, 76/a
00153 Roma

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti figli ed orfani delle vittime del dovere.
Bandi di concorso - Anno scolastico/accademico 2011/2012.

Si trasmettono, in copia conforme all'originale, i bandi di concorso di cui all'oggetto, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami, **n. 24 del 26 marzo 2013.**

Si invita codesta Amministrazione a darne la massima diffusione agli Uffici scolastici regionali e alle Università, unitamente ad opportune istruzioni al riguardo.

Si prega infine di provvedere a sensibilizzare gli Uffici scolastici e le Università circa la necessità che le domande di partecipazione al concorso in questione siano inviate, nei termini previsti e tramite raccomandata direttamente all'indirizzo di seguito indicato; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Ufficio Accettazione Palazzo Chigi - Via dell'Impresa n. 91 – 00187 Roma.

Il Capo del Dipartimento
(Cons. Diana Agosti)

ROMA 2013 - I.P.Z.S. S.p.A. CCC.011UXC0010

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite

VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998;

VISTO, altresì, l'articolo 5, della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui con uno o più regolamenti sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;

VISTO l'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti, emanato in attuazione del citato articolo 5, della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale è individuato il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della stessa legge n. 407 del 1998;

VISTI, in particolare, gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie sono approvate da un'apposita Commissione istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio;

ROMA 2009 - IPZS S.p.A. S. C.D. S.C. IPZS 20-9

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare e in particolare l'articolo 1837, comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e, in particolare, gli articoli 21, commi 5, 7 e 8, e 23, concernenti il bilancio di previsione dello Stato, con particolare riguardo alla disciplina delle spese rimodulabili;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per l'anno 2011), per effetto del quale, in attuazione delle previsioni di cui alla citata legge n.196 del 2009, lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 2010 pari ad euro 1.032.914, a valere sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'università, è stato rideterminato, per l'esercizio finanziario 2011, in € 448.990,00 e per l'esercizio finanziario 2012 in € 483.339,00;

VISTO l'articolo 14, comma 2-*sexies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha autorizzato la spesa aggiuntiva di 301.483,00 euro per l'anno 2012, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2012 che dispone la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero ed in particolare per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove la riduzione ammonta, per l'anno 2013, ad euro 20.159.077,00 come indicato nella tabella che costituisce parte integrante del decreto stesso;

VISTO l'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 23, comma 12-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'introduzione dell'ISEE *per* la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;

VISTA la nota del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 18 dicembre 2012, prot. n. 2994, con cui è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la consistenza dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2013 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Università, pari ad € 500.623,00;

PRESO ATTO della insufficienza delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'università per l'anno 2013, per la copertura delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;

ROMA 2008 - P.Z.S. S.p.A. - S. COD. C11MC0019

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo in data 25 febbraio 2013, n. 3912 P-4.8.1.9.1, con la quale è stato richiesto al competente Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza del Consiglio un parere in ordine alla possibilità di assegnare le borse di studio nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'università, tenuto conto dell'intervenuta riduzione ad opera della legislazione vigente;

VISTO il parere reso dal sopra citato Dipartimento con nota in data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare va interpretato alla luce dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente l'importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari;

VISTA la legge del 24 dicembre 2012 n. 228, (legge di stabilità 2013) recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015), ed in particolare l'articolo 7, recante stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e disposizioni relative;

CONSIDERATO che la riduzione dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2013 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina la necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finanziarie disponibili, la cui consistenza è pari ad € 500.623,00;

CONSIDERATA l'opportunità, alla luce del succitato parere espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari;

DISPONE:

Art. 1

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.

ROMA 2008 - I.P.Z.S. S.p.A. S. C.D.C. 011WC0010

2. Per l'anno scolastico 2011/2012 sono da assegnare nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

- a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 1.564 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;

- b) cinquanta borse di studio dell'importo di 1.564 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione.

3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei all'esito delle graduatorie di cui all'articolo 4 del presente bando, risultino disponibilità ulteriori, nell'ambito dello stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.

Art. 2

1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 1, comma 2 sono gli studenti che:
- a) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20 ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;
- b) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
- c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.

2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui all'articolo 1, comma 3.

3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi – Via dell'Impresa n. 91 00187 Roma.

2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno accademico 2011/2012, devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando

ROMA 2008 - I P.Z.S. S.p.A. - S. 011WC0010

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO GENERALE

nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.

3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o qualora incapace, dall'esercente la potestà di genitori o dal tutore – con allegata fotocopia di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
   - specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;
   - attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
   - indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti conseguiti riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda con la specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo;
   - indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente articolo 1, comma 3;
   - dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 e da ultimo dall'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   - dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all'allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.

Art. 4

1. La Commissione di cui all'articolo 5 del D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

   a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;

   b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;

   c) per il merito universitario da 1 a 3 punti, in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.

2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

ROMA 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. 030.011/W030

Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda prevista dal presente bando.

Roma, 13 MAR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Cons. Manlio Strano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO 732

Roma, 18.03.2013

IL REVISORE IL DIRIGENTE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

Il presente documento costituisce copia conforme all'originale, conservato presso questo Ufficio e consta di n. 0 fogli.
Roma,
Il funzionario autorizzato

ROMA 2006 - P.S.S. S.p.A. - S. CCD.C.11.X.0010

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi
Via dell'Impresa, 91
00187 Roma

Domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti.

Università - AFAM - Scuole di specializzazione

Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

Generalità del richiedente[1]

COGNOME	NOME
LUOGO DI NASCITA	**DATA DI NASCITA**

CODICE FISCALE																

Residenza anagrafica del richiedente

VIA/PIAZZA						**N.**	
COMUNE				**PROVINCIA**		**CAP**	
TELEFONO		**CELLULARE**		**E-MAIL**			

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

a partecipare al concorso per l'assegnazione di una borsa di studio da attribuire in quanto:

☐ **studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)**

☐ **studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione**

[1] Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità.

1) Il richiedente dichiara di essere (barrare la lettera corrispondente):

- ☐ A. Vittima del terrorismo ed equiparati
- ☐ B. Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati
- ☐ C. Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati
- ☐ D. Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
- ☐ E. Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
- ☐ F. Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
- ☐ G. Vittima del dovere ed equiparati
- ☐ H Orfano di Vittima del dovere ed equiparati
- ☐ I. Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati
- ☐ L. Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere ed equiparati
  - ○ Coniuge
  - ○ Genitore
  - ○ Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite
  - ○ Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite

2) Il richiedente dichiara l'evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima.

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL DECRETO				
SEDE DELL'AUTORITÀ				
DATA E NUMERO DEL DECRETO			**VITTIMA DECEDUTA NELL'EVENTO SI/NO**	
DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI				

3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non compilare in caso di decesso della vittima).

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO	
SEDE	
DATA E NUMERO DEL DECRETO	
PERCENTUALE DI INVALIDITA'	

4) Il richiedente dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni. SI ☐ NO ☐

N.B. I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 5) e 6).

5) Il richiedente studente non diversamente abile dichiara che ha superato n. _ _ esami riferiti all'anno accademico 2011/2012, per i quali i crediti formativi complessivi corrispondono a _ _ _ conseguiti presso[2]

_____

_____

6) Il richiedente studente non diversamente abile dichiara:

☐ Ha conseguito, nell'anno accademico di riferimento, la laurea o il diploma accademico entro l'anno successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto con la seguente votazione _____.

☐ E' iscritto ad un corso per il proseguo di laurea specialistica o a un diploma accademico di secondo livello presso[2] _____

_____

7) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare[3] è la seguente:

SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica si ottiene sommando:

a) I redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali (parte B rigo 1 del modello CUD/2012, rigo 11 del modello 730-3/2012, rigo RN1 del modello UNICO/2012).

€uro _____
€uro _____
€uro _____
€uro _____
€uro _____
€uro _____

Totale € _____

b) Il reddito familiare delle attività finanziarie. €uro _____

Totale redditi nucleo familiare €uro _____

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante _____

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

[2] Indicare per intero la denominazione e l'indirizzo esatti dell'Ateneo o dell'AFAM .

[3] Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità e coordinate bancarie del richiedente.

COORDINATE IBAN

Il codice IBAN è sempre di 27 caratteri, è pertanto necessario riempire tutte le caselle sotto riportate. Il codice IBAN è indicato sull'estratto del conto corrente o può essere richiesto al soggetto presso il quale il conto o il libretto è intrattenuto

BANCA/ UFFICIO POSTALE

I B A N ***(27 CARATTERI)***

PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	NUMERO C/C
2 lettere	2 numeri	1 Lett.	5 numeri	5 numeri	12 numeri

SWIT/BIC ***(8/11 CARATTERI)***

Conto Corrente Intestato al Sig. _____

_____

Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000, ai fini dell'"istruttoria", è utile allegare le seguenti certificazioni:

- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima.

- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno.

- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 104/92, e successive modificazioni.

- Copia della certificazione, dell'Ateneo o dell'Istituto AFAM, del diploma di laurea o degli esami sostenuti e corrispondenti crediti.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998;

VISTO, altresì, l'articolo 5, della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui con uno o più regolamenti sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;

VISTO l'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti, emanato in attuazione del citato articolo 5, della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale è individuato il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della stessa legge n. 407 del 1998;

VISTI, in particolare, gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie sono approvate da un'apposita Commissione istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare e in particolare l'articolo 1837, comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina

militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'articolo 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e, in particolare, gli articoli 21, commi 5, 7 e 8, e 23, concernenti il bilancio di previsione dello Stato, con particolare riguardo alla disciplina delle spese rimodulabili;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per l'anno 2011), per effetto del quale, in attuazione delle previsioni di cui alla citata legge n.196 del 2009, lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 2010 pari ad euro 1.032.914, a valere sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'università, è stato rideterminato, per l'esercizio finanziario 2011, in € 448.990,00 e per l'esercizio finanziario 2012 in € 483.339,00;

VISTO l'articolo 14, comma 2-*sexies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha autorizzato la spesa aggiuntiva di 301.483,00 euro per l'anno 2012, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2012 che dispone la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero ed in particolare per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove la riduzione ammonta, per l'anno 2013, ad euro 20.159.077,00 come indicato nella tabella che costituisce parte integrante del decreto stesso;

VISTO l'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 23, comma 12-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'introduzione dell'ISEE *per* la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;

VISTA la nota del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 18 dicembre 2012, prot. n. 2994, con cui è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la consistenza dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2013 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Università, pari ad € 500.623,00;

PRESO ATTO della insufficienza delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'università per l'anno 2013, per la copertura delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo in data 25 febbraio 2013, n. 3912 P-4.8.1.9.1. con la quale è stato richiesto al competente

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza del Consiglio un parere in ordine alla possibilità di assegnare le borse di studio nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'università, tenuto conto dell'intervenuta riduzione ad opera della legislazione vigente;

VISTO il parere reso dal sopra citato Dipartimento con nota in data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare va interpretato alla luce dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente l'importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari;

VISTA la legge del 24 dicembre 2012 n. 228, (legge di stabilità 2013) recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015), ed in particolare l'articolo 7, recante stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e disposizioni relative;

CONSIDERATO che la riduzione dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2013 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina la necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finanziarie disponibili, la cui consistenza è pari ad € 500.623,00;

CONSIDERATA l'opportunità, alla luce del succitato parere espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari;

DISPONE:

Art. 1

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.

2. Per l'anno scolastico 2011/2012 sono da assegnare nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

- a) trecento borse di studio dell'importo di 209 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;

- b) trecento borse di studio dell'importo di 417 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, ove per carenza di aspiranti e idonei, all'esito delle graduatorie di cui all'articolo 4 del presente bando, non siano interamente utilizzabili le somme stanziate sul pertinente capitolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2

1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che:

- a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento.
- b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.

2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui all'articolo 1, comma 3.

3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi – Via dell'Impresa n. 91 00187 Roma.

2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2011/2012, devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza.

3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà di genitori o dal tutore – con allegata fotocopia di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:

   - specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;

- attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
- indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento - voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico di riferimento e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'Istituto scolastico;
- indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente articolo 1, comma 3;
- dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 e da ultimo dall'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n, 214;
- dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme al modello allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.

Art. 4

1. La Commissione di cui all'articolo 5 del D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;
b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito scolastico da 1 a 3 punti, in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore.

2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni, dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda prevista dal presente bando.

Roma, 13 MAR. 2013

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO 729
Roma, 18/03/2013
IL REVISORE
IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Cons. Manlio Strano

Il presente documento costituisce copia conforme all'originale, conservato presso questo Ufficio e consta di n. 5 fogli.
Roma,
il funzionario autorizzato

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi
Via dell'Impresa, 91
00187 Roma

Domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti.

Scuola Primaria/Secondaria di primo grado - Scuola Secondaria di secondo grado

Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:

Generalità del richiedente[1]

COGNOME	NOME
LUOGO DI NASCITA	**DATA DI NASCITA**

CODICE FISCALE																

Generalità dello studente (se diverso dal richiedente)

COGNOME	NOME
LUOGO DI NASCITA	**DATA DI NASCITA**

CODICE FISCALE																

Residenza anagrafica del richiedente

VIA/PIAZZA						N.	
COMUNE			PROVINCIA			CAP	
TELEFONO		CELLULARE		FAX ED E-MAIL			

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

a partecipare al concorso per l'assegnazione di una borsa di studio, da attribuire in quanto:

☐ **studente di Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado**

☐ **studente di Scuola Secondaria di II grado**

[1] Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità.

1) Il richiedente dichiara di essere: (barrare la lettera corrispondente)

- ☐ A. Vittima del terrorismo ed equiparati
- ☐ B. Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati
- ☐ C. Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati
- ☐ D. Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
- ☐ E. Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
- ☐ F. Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati
- ☐ G. Vittima del dovere ed equiparati
- ☐ H Orfano di Vittima del dovere ed equiparati
- ☐ I. Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati
- ☐ L. Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere ed equiparati:
  - Coniuge
  - Genitore
  - Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite
  - Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed unico superstite

2) Il richiedente dichiara l'evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima.

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL DECRETO				
SEDE DELL'AUTORITÀ				
DATA E NUMERO DEL DECRETO			**VITTIMA DECEDUTA NELL'EVENTO SI/NO**	
DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI				

3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non compilare in caso di decesso della vittima)

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO	
SEDE	
DATA E NUMERO DEL DECRETO	
PERCENTUALE DI INVALIDITA'	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

4) Il richiedente dichiara che lo studente rientra tra i soggetti in situazione di disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni. SI ☐ NO ☐

N.B. I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 5) e 6).

5) il richiedente dichiara che lo studente non diversamente abile:

☐ Ha conseguito la promozione alla classe successiva:
con la seguente votazione media -di tutte le materie compreso il voto in condotta - arrotondata al secondo decimale _ _,_ _

☐ Ha conseguito la promozione con debito formativo alla classe successiva

☐ Ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I grado o diploma di Scuola Secondaria di II grado o titolo equiparato con la seguente votazione _ _ .

☐ È iscritto all'anno scolastico 2012/2013

Presso l'Istituto scolastico[2] _____
sito in _____
Via _____
Tel. _____

6) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare[3] è la seguente:

SITUAZIONE ECONOMICA	
La situazione economica si ottiene sommando: a) i redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali (Parte B rigo 1 del modello CUD/2012, rigo 11 del modello 730-3/2012, rigo RN1 del modello UNICO/2012). *b)* Il reddito familiare delle attività finanziarie.	€uro _____ €uro _____ €uro _____ €uro _____ €uro _____ €uro _____ Totale € _____ €uro _____
Totale redditi nucleo familiare	€uro _____

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante _____

[2] Indicare per intero la denominazione esatta dell'Istituto scolastico, indirizzo e recapito telefonico.
[3] Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente.

Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000 ai fini dell'"istruttoria" è utile allegare le seguenti certificazioni:

- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima.

- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno.

- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 104/92, e successive modificazioni.

- Copia della certificazione scolastica (pagella o diploma).

- Copia della certificazione, dell'Istituto di istruzione attestante la frequenza nell'anno scolastico 2012/2013.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE